

Incarti.

Incarto001777

05-10-2021 14:10:47



Repubblica e Cantone Ticino
Dipartimento delle istituzioni

La Sezione degli enti locali

statuendo sull'istanza del 31 agosto 2021 del Municipio del Comune di Rovio postulante l'approvazione della modifica dell'articolo 36 capoverso 3 Regolamento comunale delle canalizzazioni (in seguito Regolamento);

preso atto che:

- la modifica è stata adottata dal Consiglio comunale in data 18 giugno 2021;
- la pubblicazione ha avuto luogo a norma di legge;
- nessun ricorso è stato inoltrato ed il diritto di referendum non è stato esercitato;

visto il preavviso favorevole del 14 settembre 2021 della Sezione della protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo, Ufficio dei servizi tecnico-amministrativi;

richiamata la Circolare SEL ai Comuni del 20 febbraio 2019 (n. 20190220-3) sull'obbligo di consultare il Sorvegliante dei prezzi per quanto concerne anche i Regolamenti delle canalizzazioni, in particolare le tariffe ivi previste. Ciò anticipatamente, vale a dire prima di sottoporre gli stessi o loro modifiche all'approvazione del Consiglio comunale. Questo vale per il settore dello smaltimento delle acque di scarico, ma pure per le altre tasse d'uso nei settori dell'approvvigionamento idrico e dello smaltimento dei rifiuti. S'invita quindi il Municipio a procedere in tal senso per il futuro, pena il rischio di un annullamento delle decisioni comunali viziata da errore formale, da parte dell'autorità ricorsuale eventualmente adita;

ritenuto che il contenuto della modifica non contrasta con le vigenti leggi;

ricordato che in base all'art 189 cpv. 3 LOC il dispositivo della risoluzione d'approvazione dei Regolamenti va pubblicato all'albo comunale;

visti gli articoli 186 e segg. LOC, in particolare l'art. 188 cpv. 3 LOC in tema di tasse di giudizio, ed il Regolamento del Consiglio di Stato sulle deleghe di competenze decisionali del 24 agosto 1994,

risolve:

1. È approvata la modifica dell'articolo 36 capoverso 3 Regolamento comunale delle canalizzazioni del Comune di Rovio.
2. La tassa di giudizio relativa alla presente decisione, pari a fr. 100.-- (cento), è a carico del Comune di Rovio.
3. Sono riservati i diritti dei terzi.
4. Contro la presente risoluzione è dato ricorso al Consiglio di Stato nel termine di 30 (trenta) giorni dall'intimazione.

5. Intimazione e comunicazione a:

- Municipio del Comune di 6821 Rovio;
- Presidente del Consiglio comunale per il tramite del Municipio.

Invio interno a:

- Ufficio dei servizi tecnico-amministrativi (dt-spaas@ti.ch);
- Ufficio della protezione delle acque e dell'approvvigionamento idrico (dt-spaas@ti.ch);
- Segreteria generale del Dipartimento delle istituzioni (di-sg@ti.ch).

PER LA SEZIONE DEGLI ENTI LOCALI


Il Capo Sezione:

M. Della Santa



La Capo Ufficio amministrativo
e del contenzioso:

C. Biasca



Allegato: preavviso SPAAS